

*Roma, 6 marzo 2012*

***Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 – Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria.***

In relazione ai quesiti in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, proposti dalle associazioni di categoria di operatori finanziari e dall'ANIA, con riguardo all'esclusione, dall'oggetto della comunicazione, di operazioni di natura finanziaria, si precisa quanto segue.

Il Provvedimento 22 dicembre 2010 stabilisce l'esclusione, dalla comunicazione da effettuare ai sensi dell'art. 21 decreto legge n. 78 del 2010, di quelle operazioni che hanno costituito oggetto di segnalazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973.

In particolare, tra le operazioni escluse, rientrano i rapporti finanziari comunicati ai sensi del comma 6 del citato art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973.

Inoltre, il successivo comma undicesimo precisa che le rilevazioni comunicate ai sensi del sesto comma sono utilizzate esclusivamente per le attività istruttorie previste dall'art. 32, primo comma, numero 7) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, secondo comma, numero 7) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il riferimento ai predetti articoli implica che anche le operazioni sottese ai rapporti comunicati ai sensi dell'art. 7, sesto comma, d.P.R. n. 605 del 1973, sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Per contro, tutte le operazioni che non rientrano nel perimetro dei predetti artt. 32, comma 1, n. 7) del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7) del d.P.R. n. 633/1972 nonché dei rapporti comunicati ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.P.R. n. 605/1973 devono essere incluse nella comunicazione dello spesometro.

Nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art.10 d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, i soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art. 36*bis* del citato decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, dovranno comunicare per lo spesometro solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

Inoltre, si fa presente che rimangono escluse dal c.d. spesometro anche quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n.18 del 2007, anche dalla segnalazione all'archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

Analogamente, non costituiscono oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 78/2010, i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione, operazioni tipiche dell'attività assicurativa in cui il rischio viene ripartito tra più società di assicurazione, senza alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro

